

REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE L'INTRODUZIONE E L'ORDINAMENTO NEL COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA

(Art.10, comma 10, D.L. N°8/1993, convertito con L. N°68/1993, modificato dall'art.1, comma 50, L. N°311/2004)

ART.1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'introduzione e l'ordinamento nel Comune di Giano dell'Umbria dei diritti di segreteria sugli atti in materia urbanistico-edilizia, di cui all'art.10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n°8 recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, e successive modifiche ed integrazioni, come da ultimo ulteriormente modificato dall'art.1, comma 50 della legge 30 dicembre 2004, n.311.

ART.2

(Ambito di applicazione dei diritti)

1. Sono istituiti i diritti di segreteria sul rilascio dei seguenti atti in materia urbanistico-edilizia:

- a) certificati di destinazione urbanistica, di cui all'art.30, comma 3, del DPR n.380/2001 (*art.10, comma 10, lettera a, DL n.8/1993*);
- b) certificazioni preventive sull'esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui **all'art.115 della L.R. n.1/2015** (*art.10, comma 10, lettera f, DL n.8/1993*);
- c) **segnalazione certificata per l'agibilità di cui all'art.138 della L.R. n.1/2015** (*art.10, comma 10, lettera f, DL n.8/1993*);
- d) altri certificati ed attestati in materia urbanistico-edilizia rilasciati **dal SUAPE** diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a), b), c) del presente comma (*art.10, comma 10, lettera f, DL n.8/1993*);
- e) autorizzazioni a carattere paesaggistico ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 (*art.10, comma 10, lettera c, DL n.8/1993*);
- f) autorizzazioni per l'esercizio di attività estrattiva di cui alla L.R. n.2/2000 (*art.10, comma 10, lettera c, DL n.8/1993*);
- g) autorizzazioni per installazione di mezzi e cartelli pubblicitari e per apertura di passi ed accessi carrabili rilasciate **dal SUAPE anche** ai sensi del Nuovo Codice della Strada (*art.10, comma 10, lettera c, DL n.8/1993*);
- h) altre autorizzazioni a carattere edilizio-urbanistico rilasciate **dal SUAPE** e non comprese alle precedenti lettere e), f), g) del presente comma (*art.10, comma 10, lettera c, DL n.8/1993*);
- i) approvazione di piani attuativi di iniziativa privata **di cui all'art.54 della L.R. n.1/2015** (*art.10, comma 10, lettere d, e, DL n.8/1993*);
- l) **segnalazioni certificate di inizio attività di cui all'art.124 della L.R. n.1/2015**, ad esclusione di quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che non sono assoggettate al pagamento di diritti di segreteria (*art.10, comma 10, lettera c, DL n.8/1993*);
- m) permessi di costruire e loro varianti, **di cui all'art.119 della L.R. n.1/2015**, ivi compresi quelli in sanatoria a seguito di accertamento di conformità o di condono edilizio (*art.10, comma 10, lettera g, DL n.8/1993*).

2. Non sono soggetti al pagamento dei diritti gli atti e documenti di cui al comma precedente rilasciati allo Stato ed agli enti istituzionalmente competenti per la realizzazione di opere pubbliche.

ART.3

(Tariffe)

1. L'ammontare dei diritti dovuti è quello indicato, per ciascun tipo di atto o documento, nelle tabelle "A" e "B" allegate al presente regolamento.

2. In ogni caso l'importo dei diritti per ciascun tipo di atto o documento da articolare nelle tabelle di cui al precedente comma, deve essere compreso entro i seguenti limiti:

- per gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), del comma 1, dell'art.2 del presente regolamento, da un minimo di € 5,16 ad un massimo di € 51,65;
- per gli atti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), del comma 1, dell'art.2 del presente regolamento, da un minimo di € 51,65 ad un massimo di € 516,46;

- per gli atti di cui alla lettera **m)**, del comma 1, dell'art.2 del presente regolamento, da un minimo di € 15,49 ad un massimo di € 516,46.

ART.4 **(Documenti o atti in variante)**

1. Gli atti e i documenti rilasciati in variante a precedenti provvedimenti sono oggetto di applicazione dei diritti in modo autonomo e pertanto per gli stessi si applicano le tariffe di cui all'art.3 in relazione all'oggetto ed alla consistenza delle varianti stesse.

ART.5 **(Modalità di applicazione e pagamento)**

1. Al pagamento dei diritti di segreteria di cui al presente regolamento si provvede al momento del rilascio dell'atto o documento, ad eccezione della **segnalazione certificata per l'agibilità e della segnalazione certificata di inizio attività di cui alle lettere c) ed l)** del comma 1 dell'art.2, per la quale si provvede all'atto della presentazione della stessa allo Sportello Unico per l'Edilizia.

2. **Il pagamento** dei diritti di segreteria può essere effettuata nei seguenti modi:

- mediante versamento **diretto alla Tesoreria Comunale o presso il servizio economato nei giorni di apertura**, i quali rilasceranno apposita ricevuta da consegnare all'addetto **del Suape** per il ritiro dell'atto;
- mediante **carta di credito/debito attraverso il POS presso il servizio economato nei giorni di apertura oppure mediante sistema di pagamento PagoPA, esibendo la** ricevuta da consegnare all'addetto **del Suape** per il ritiro dell'atto;
- mediante versamento sul c.c.postale n°11710068 intestato al Comune di Giano dell'Umbria - Servizio Tesoreria – causale “diritti di segreteria per rilascio atti in materia edilizio-urbanistica”, consegnando la ricevuta di avvenuto versamento all'addetto **del Suape** per il ritiro dell'atto;
- **mediante bonifico a favore del Comune di Giano dell'Umbria - Servizio Tesoreria – IBAN IT49 M088 7138 4600 1200 0000 003 causale “diritti di segreteria per rilascio atti in materia edilizio-urbanistica”, esibendo la ricevuta all'addetto del Suape per il ritiro dell'atto;**

ART.6 **(Spettanza dei proventi)**

1. I proventi derivanti dall'applicazione dei diritti di segreteria oggetto del presente regolamento sono acquisiti interamente al bilancio Comunale ed accertati nell'apposito capitolo.

2. I diritti non sono suscettibili di compartecipazione o riparto.

ART.7 **(Norme finali)**

1. Gli importi dei diritti di cui alle tabelle “A” e “B” allegate del presente regolamento sono soggetti ad aggiornamento biennale **in base all'indice Istat** della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. **All'aggiornamento provvede la Giunta Comunale con apposita deliberazione. Gli aggiornamenti degli importi entrano in vigore dalla data di approvazione del bilancio.**